



# Sicurezza magazzini a scaffalature metalliche

# Quadro normativo e Check list

## Indice

1. INTRODUZIONE .....	3
2. CLASSIFICAZIONE SCAFFALATURE .....	5
3. NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO .....	8
4. CLASSIFICAZIONE DEL DANNO .....	12
5. CHECK LIST .....	15
5.1 CHECKLIST PER ISPEZIONE SCAFFALATURE .....	15
5.2 CHECKLIST SCAFFALATURE E ARMADI A CASSETTIERA (SUVA) .....	17
6. DOCUMENTO VALIDAZIONE E RAPPORTO ISPEZIONE SCAFFALATURE METALLICHE UNI 11636 .....	21
7. CARTELLI DI CARICO SCAFFALATURE METALLICHE EN 15635 .....	22
8. TERREMOTO EMILIA.....	23
9. NORMATIVA.....	27
FONTI: .....	33

ID 4075 | Rev. 4.0 del 30.04.2023

## 1. INTRODUZIONE

### Update 4.0 del 30 Aprile 2023

Documento aggiornato alla norma [UNI 11636:2023](#) - Validazione attrezzature di immagazzinamento, con nota sul Documento relativo:

[Documento di validazione e Rapporto di ispezione scaffalature metalliche UNI 11636:2023](#)

Il Documento si concentra sulle "**Scaffalature metalliche**", che, come espresso dalla Commissione per gli interpellati, non sono da considerare "attrezzature di lavoro", (salvo che non siano macchine), ma "arredi" e quindi per l'uso/manutenzione/ecc. sono soggette agli obblighi del TUS All. IV "Luoghi di lavoro" e Norme tecniche correlate (**non NTC18**).

Le scaffalature industriali sono strutture metalliche particolari e sono solo in parte riconducibili alle tradizionali costruzioni in carpenteria metallica.

### **Per la progettazione statica della scaffalatura è possibile affidarsi alle norme:**

UNI EN 15878:2010 Sistemi di stoccaggio statici di acciaio - Termini e definizioni

**UNI EN 15512:2021 Steel static storage systems - Adjustable pallet racking systems - Principles for structural design (Rev. 2.0)**

**UNI EN 15620:2021 Steel static storage systems - Tolerances, deformations and clearances (Rev. 2.0)**

UNI EN 15635:2009 Sistemi di stoccaggio statici di acciaio - Utilizzo e manutenzione dell'attrezzatura di immagazzinaggio

UNI EN 15629:2009 Sistemi di stoccaggio statici di acciaio - Specifiche dell'attrezzatura di immagazzinaggio

solo UNI:

**UNI 11636:2023 Scaffalature industriali metalliche - Validazione delle attrezzature di immagazzinamento (Rev.4.0)**

UNI 11262:2017 Scaffalature metalliche - Scaffalature commerciali di acciaio - Requisiti, metodi di calcolo e prove, fornitura, uso e manutenzione

## Scaffalature in Zona sismica

**Per la progettazione antisismica di una scaffalatura il riferimento consolidato è la norma UNI:**

UNI EN 16681:2016

Sistemi di stoccaggio statici di acciaio - Scaffalature porta-pallet - Principi per la progettazione sismica

La norma specifica i requisiti di progettazione strutturale applicabili a tutti i sistemi di scaffalature porta-pallet costituiti da elementi di acciaio destinati allo stoccaggio di unità di carico e soggetti ad azioni sismiche. Sono esclusi altri tipi di strutture di stoccaggio



[Vedi Preview](#)

Vedasi anche:

FEM 10.2.08

Recommendations for the design of static steel pallets racks under seismic conditions

### L'obbligatorietà della progettazione antisismica discende dalla legislazione vigente in Italia:

- (1) In materia di sicurezza negli ambienti di lavoro ([D.Lgs. 81/2008](#))
- (2) In materia di sicurezza delle strutture ([D.M. 17/01/2018 - NTC2018](#))

In ambito Italiano la situazione normativa presenta alcune particolarità dovute ai criteri di inquadramento delle scaffalature, che si traducono nei seguenti due casi:

- **Magazzini Non-Autoportanti:** in questo caso le scaffalature metalliche, contenute all'interno di opere ordinarie di ingegneria civile, sono generalmente considerate come "attrezzature da magazzino" non soggette ai requisiti delle NTC18.

Eventuali certificazioni antisismiche sono redatte con riferimento a:

- UNI EN 16681:2016;
- FEM 10.2.08.

- **Magazzini Autoportanti:** in questo caso la scaffalatura è anche struttura portante primaria dell'involucro edilizio che la contiene ed è per questo soggetta alle prescrizioni delle NTC18.

Le Scaffalature autoportanti e le Scaffalature leggere con passerelle multipiano, edifici in tutto e per tutto, rientrano pacificamente nel campo di applicazione del Titolo IV, Capo I, del D.Lgs. n. 81/2008.

## 2. CLASSIFICAZIONE SCAFFALATURE

Sulle scaffalature, la Commissione per gli interpelli (Art. 12, [D.Lgs. 81/2008](#)) con l'[interpello n. 16/2013](#) indica come l'attività di montaggio e smontaggio di scaffalature metalliche all'interno di locali hobbistici o industriali.

*"possibilità di escludere dal campo di applicazione del [Titolo IV](#) del [D.Lgs. n. 81/2008](#) ed in particolare dall'art. 89, comma 1, lett. a) - definizione di cantiere - un luogo di lavoro dove è effettuato il montaggio di scaffalature all'interno di locali, sia di tipologia da "hobbistica" che "industriale", che non rientrino nella tipologia di magazzini industriali autoportanti dove invece è possibile assimilare l'impianto a opere fisse in metallo come riportato dall'[allegato X D.Lgs. n. 81/2008](#)."*

In particolare il chiarimento è richiesto per i locali in cui:

- non sono presenti all'interno altre lavorazioni edili o impiantistiche;
- non sono aperte pratiche edilizie con il Comune competente per territorio.

Nell'interpello si elencano esempi di scaffalature metalliche menzionate nella "Guida alla sicurezza delle scaffalature e dei soppalchi" dell'ACAI - Associazione fra i Costruttori in Acciaio Italiani - Sezione Scaffalature Industriali - Gruppo di Lavoro "Sicurezza" (Milano, 2008), e se traccia indica la normativa d'interesse.

...

Tenuto conto della già segnalata diversità delle caratteristiche delle "scaffalature metalliche", è opinione di questa Commissione che l'applicabilità del Titolo IV, Capo I, del D.Lgs. n. 81/2008 al montaggio/smontaggio delle scaffalature metalliche, debba essere dedotta tenendo conto dell'applicazione congiunta dei seguenti elementi:

- a) contesto nel quale la scaffalatura deve essere montata;
- b) tipologia della scaffalatura.

In relazione al criterio di cui alla lettera a), occorre valutare la necessità che il montaggio/smontaggio della scaffalatura metallica richieda l'installazione di un cantiere. Al riguardo costituiscono parametro di riferimento gli elementi indicati nell'allegato XV, punto 2.2.2., del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo ai seguenti:

- recinzioni, accessi e segnalazioni realizzati appositamente per l'installazione;
- viabilità dedicata appositamente per l'installazione;
- impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, gas, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo realizzati appositamente per l'installazione;
- zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione;
- presenza di linee elettriche aeree potenzialmente interferenti con l'installazione;
- presenza di condutture sotterranee potenzialmente interferenti con l'installazione;
- cantieri confinanti con l'area di installazione.


In relazione al criterio di cui alla lettera b), occorrerà avere riguardo alla circostanza che la scaffalatura sia riconducibile "a lavori di costruzione ... di opere fisse, permanenti o temporanee, .... in metallo" e non consista nel mero assemblaggio di una attrezzatura ovvero di elementi di arredo.

Questa valutazione non può prescindere dall'analisi dello specifico progetto di ciascuna scaffalatura; tuttavia, di seguito, si forniscono alcuni criteri che possono indirizzare le scelte operate dai committenti.

tipo	Circostanza d'uso	TUS Cantieri	TUS Attrezzature	Opere civili NTC18	Macchine
<b>scaffalature leggere</b> (scaffalature da negozio o commerciali, scaffalature da archivio, scaffalature da magazzino)	sono da considerare in generale degli elementi di arredo in quanto il loro montaggio/smontaggio è palesemente non rientrante nella definizione di cantiere temporaneo o mobile, contenuta nell'art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008.	NO	NO	NO	NO
<b>scaffalature medie e pesanti</b> (cantilever, drive in, drive trough, portapallet);  <b>scaffalature molto pesanti</b> (magazzini portacoils, portalamiere con portata per piano - ogni livello di ciascuna luce - da 5t a 20t);	Il montaggio/smontaggio delle Scaffalature medie e pesanti e delle Scaffalature molto pesanti potrebbe rientrare nella definizione di cantiere temporaneo o mobile contenuta nell'art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto si tratta di costruzioni ottenute per assemblaggio di elementi metallici prefabbricati.	Possibile	NO	NO	NO
<b>magazzini dinamici a gravità</b> (magazzini dinamici pesanti con rulli in acciaio per pallet, magazzini dinamici leggeri con rulli in materiale plastico per scatole, contenitori ecc.);	I Magazzini dinamici a gravità sono assimilabili a macchine funzionanti grazie alla forza di gravità, o addirittura sono delle macchine se alimentati a motore. Pertanto, per loro stessa natura, il loro montaggio/smontaggio non rientra nella definizione di cantiere temporaneo o mobile contenuta nell'art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008.	NO	NO	NO	SI
<b>magazzini ed archivi automatizzati</b> (magazzini per capi appesi o stesi, magazzini o archivi rotanti verticali, magazzini o archivi rotanti orizzontali, magazzini traslanti verticali, magazzini con trasloelevatore);	I Magazzini ed archivi automatizzati sono generalmente costruzioni complesse, spesso dotate di macchine di vario genere (ad esempio trasloelevatori), le cui caratteristiche sembrano avvicinarne fortemente il montaggio ai "lavori di costruzione ... di opere fisse, permanenti o temporanee, ... in metallo" di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008. L'articolazione dei lavori di montaggio/smontaggio potrebbe perciò rientrare nella definizione di cantiere temporaneo o mobile, contenuta nell'art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto si tratta di costruzioni ottenute per assemblaggio di elementi metallici prefabbricati.	Possibile	NO	NO	Possibile
<b>archivi e magazzini mobili o compattabili</b> (compattabili leggeri, compattabili pesanti);	Gli Archivi e magazzini mobili o compattabili, caratterizzati da funzionalità e costruttività proprie dell'ingegneria meccanica, presentano modalità di montaggio/smontaggio che per loro stessa natura non rientrano nei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'Allegato X al D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto in questo caso	NO	NO	NO	SI

La Commissione Interpelli ritiene "che le scaffalature metalliche non siano attrezzature di lavoro, come definite dall'art. 69, comma 1, lett. a), del [D.Lgs. 81/2008](#), salvo i casi in cui le stesse rientrino nella definizione di macchine ai sensi del [D.Lgs. n. 17/2010](#)".

Schematizzando:



### 3. NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

Escluso il contesto "opera civile [DM 17 gennaio 2018](#)" e la classificazione in "attrezzatura" e "macchine" ([Direttiva macchine 2006/42/CE](#)), gli obblighi del DL relativi al TUS, sono riconducibili ai "Luoghi di lavoro All. IV)


Le norme tecniche di riferimento per la progettazione/uso/manutenzione delle scaffalature metalliche sono in breve sintesi quelle dei "Sistemi di stoccaggio statici di acciaio":

Progettazione	UNI EN 15512:2021 Steel static storage systems - Adjustable pallet racking systems - Principles for structural design (Rev. 2.0)
	UNI EN 15620:2021 Steel static storage systems - Tolerances, deformations and clearances (Rev. 2.0)
Uso e manutenzione	UNI EN 15629:2009 Sistemi di stoccaggio statici di acciaio - Specifiche dell'attrezzatura di immagazzinaggio
	UNI EN 15635:2009 Sistemi di stoccaggio statici di acciaio - Utilizzo e manutenzione dell'attrezzatura di immagazzinaggio

#### 4. CLASSIFICAZIONE DEL DANNO

Dimensioni in millimetri		
<p>Montanti piegati nella direzione del piano di spalla, con deformazione permanente pari o superiore a 3 mm, misurata al centro di un intervallo di lunghezza di Pari a 1 m (a)</p>	<p>Montanti piegati nella direzione dei piani dei correnti, on deformazione permanente pari o superiore a 5 mm, misurata al centro di un intervallo di lunghezza di Pari a 1 m (a)</p>	<p>Deformazioni permanenti pari o superiori a 10 mm negli elementi del traliccio (orizzontale e diagonale) e in qualsiasi direzione. Per lunghezze inferiori a 1 m, il valore di 10 mm può essere interpolato linearmente</p>





## 5. CHECK LIST

Per ogni tipologia di scaffalatura deve essere reso disponibile il **manuale d'uso e manutenzione** che contiene le principali avvertenze per il corretto montaggio ed impiego della scaffalatura.

Ad esempio il manuale deve riportare:

- la sequenza e le modalità delle operazioni di montaggio della scaffalatura;
- le tolleranze massime ammissibili sui fuori-piombo e sui disallineamenti e le modalità di misura e controllo degli stessi durante la vita della scaffalatura;
- i riferimenti dei criteri per la sicurezza del personale adibito al montaggio, in accordo con la regolamentazione vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- l'obbligo di esporre in posizione visibile i cartelli di portata;
- il divieto di alterare la geometria progettata senza il consenso del fabbricante, al di fuori del campo di variazione specificato;
- la necessità di sostituzione di elementi danneggiati.




### 5.1 CHECKLIST PER ISPEZIONE SCAFFALATURE





L'Ispezione delle scaffalature deve essere effettuata da Persona Competente almeno ogni 12 mesi UNI 15635:2009).

Il presente modulo può essere utilizzato sia in fase iniziale, al fine di evidenziare le principali carenze dell'impianto di stoccaggio sia quando le Ispezioni programmate sono a regime, al fine di effettuare le verifiche infrannuali raccomandate dalla norma UNI 15635.

DATA CHEK:			
SCAFFALATURA N./REPARTO:			
N°	Elementi di verifica	SI	NO
01	Verificare di essere in possesso della documentazione identificativa delle scaffalature		
02	Verificare che esista il lay-out delle scaffalature completo dei prospetti di ciascuna batteria. Verificare che il lay-out corrisponda con la situazione attuale		
03	Verificare che su ciascuna batteria siano esposte e ben visibili le tabelle di portata		
04	Verificare che i dati espressi nelle tabelle siano corrispondenti alla geometria delle scaffalature. Le quote dei piani di carico non devono essere modificate senza il parere di un esperto, in quanto questo diminuisce la capacità di portata		
05	Assicurarsi che il personale addetto alle operazioni di movimentazione delle merci sia informato e formato circa il corretto uso delle scaffalature ed il significato dei dati espressi nelle tabelle di portata		
06	Verificare che tutte le scaffalature siano fissate al pavimento con ancoraggi idonei e che il pavimento sia integro		
07	Verificare se le scaffalature sono fissate alle pareti del magazzino. In caso positivo è necessario eliminare i vincoli a muro o accertare la capacità portante delle pareti.		
08	Verificare che i correnti siano correttamente agganciati al montante e che siano presenti i fermi di sicurezza		
09	Verificare se sono presenti danni sugli elementi strutturali (montanti-correnti-traversini e diagonali) In caso positivo classificarli secondo il livello di rischio		
10	Verificare che in corrispondenza delle zone di passaggio siano presenti idonei sistemi di protezione contro il rischio di caduta materiali		

**5.2 CHECKLIST SCAFFALATURE E ARMADI A CASSETTIERA (SUVA)**

n	Elemento di verifica	SI NO IN PARTE	Figura
1	È indicato il peso massimo ammissibile (la portata) per ogni deposito, ossia per ogni armadio, superficie di immagazzinamento, posto di palettizzazione? (Fig. 1)		 <p data-bbox="944 689 1465 748">Figura 1: La portata deve essere indicata in modo ben leggibile.</p>
2	Il peso della merce da immagazzinare è inferiore o al massimo uguale a quello massimo tollerato per deposito?		
3	È garantita la stabilità della scaffalatura? Per esempio: - mediante avvvitamento al pavimento o alla parete; - su base di appoggio sufficientemente grande.		
4	Sono assicurati gli armadi a cassetta contro rovesciamenti? Per esempio: - fissaggio dell'armadio al pavimento o alla parete (fig. 2); - blocco dei singoli cassetti (figg. 3 e 4).		 <p data-bbox="944 1458 1441 1552">Figura 2: Viti di fissaggio quale sicurezza contro rovesciamenti.</p>
5	Gli elementi di costruzione delle installazioni di immagazzinamento non presentano danni da corrosione o altri difetti?		 <p data-bbox="944 1955 1190 2033">Figura 3: Armadio con blocco dei singoli cassetti.</p>
6	Le installazioni di immagazzinamento non presentano spigoli vivi, asperità, ecc.?		

				<p>Figura 4: Senza blocco dei singoli cassetti</p>
7	<p>È possibile spostare di ca. 50 mm la merce immagazzinata senza provocare la caduta dell'intera in parte merce o parte di essa?</p>			<p>Figura 5: Scaffalatura a ripiani provvista di traforato metallico contro la caduta accidentale della merce.</p>
8	<p>Il lato posteriore della scaffalatura, quando confina con posti di lavoro o vie di circolazione, è provvisto in parte di dispositivi di sicurezza contro la caduta della merce immagazzinata?</p> <p>Sono misure appropriate pareti, reti o, se la merce da immagazzinare è ben assicurata, arresti di trattenuta (figg. 5 e 6).</p>		 <p>1 paletta carica 2 arresto 3 parete o chiusura posteriore (schienali) 4 traforato metallico o rete</p>	<p>Figura 6: Scaffalatura portapalett con diverse protezioni.</p>
9	<p>Le installazioni di immagazzinamento sono provviste di paraurti, specialmente i montanti in corrispondenza di passaggi e accessi nelle corsie di servizio (protezione antiurto: vedi fig.7)? (I paraurti non sono necessari quando vengono usati esclusivamente carrelli di movimentazione merce traslabili su guide.)</p>			<p>Figura 7: Paraurti all'angolo di una scaffalatura</p>
10	<p>Si è evitato di fissare i paraurti direttamente alla scaffalatura</p>			

Locale controllate / mobili:			Data			Osservazione	Controllato	
N	Misure da adottare	Termine	Incaricato	Liquidato			Data	Visto
				Data	Visto			
Data del ricontrollo: (Raccomandazione: ogni 6 mesi)								

## 6. DOCUMENTO VALIDAZIONE E RAPPORTO ISPEZIONE SCAFFALATURE METALLICHE **UNI 11636**

Vedi il Documento:



La norma UNI 11636:2023 Scaffalature industriali metalliche - Validazione delle attrezzature di immagazzinamento, fornisce una metodologia per stabilire, definire e identificare lo stato funzionale di una scaffalatura in uso. Nell'Appendice A è riportato il contenuto del Documento di validazione e del Rapporto di ispezione.

### Documenti

1. Documento validazione e Rapporto ispezione scaffalature metalliche UNI 11636
2. Modello Documento di validazione scaffalature metalliche UNI 11636
3. Modello Rapporto ispezione a vista scaffalature metalliche UNI 11636
4. Modello Rapporto ispezione esperto validatore scaffalature metalliche UNI 11636

[Vedi](#)

## 7. CARTELLI DI CARICO SCAFFALATURE METALLICHE EN 15635

Vedi il Documento:



Il Documento illustra i Cartelli di carico da apporre da apporre per diverse tipologie di scaffalature metalliche in accordo con la norma UNI EN 15635 Utilizzo e manutenzione dell'attrezzatura di immagazzinaggio. Riportato inoltre cartello di carico per sistemi di soppalchi.

La norma UNI EN 15635 all'Appendice B Esempi tipici di cartelli di carico, riporta, per diverse tipologie di scaffalature metalliche, i cartelli di carico corretti da apporre. L'utilizzo dei cartelli di carico è importante per il funzionamento e l'impiego in sicurezza dell'attrezzatura. I cartelli di portata devono essere esposti in luogo ben visibile sull'attrezzatura o in prossimità di essa.

### **I Cartelli di carico devono essere forniti dal fabbricante**

Il fabbricante deve fornire i cartelli di carico nei colori di sicurezza approvati, contenenti le informazioni sui limiti di portata del sistema.

[Vedi](#)

## 8. TERREMOTO EMILIA

### LE SCALERE PER LO STOCCAGGIO DEL FORMAGGIO IN FORME (OPERA CIVILE MAGAZZINO AUTOPORTANTE)

Gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno avuto un rilevante impatto sulle costruzioni ad uso produttivo e sulle scaffalature industriali in essi collocate.

In particolare anche in aree distanti dall'epicentro si sono verificati numerosi crolli e danneggiamenti di scaffalature industriali.

I magazzini per la stagionatura del parmigiano reggiano e del grana padano hanno registrato danni gravi, anche in termini economici, a causa del collasso delle "scalere", con conseguente caduta delle forme.



Il martellamento



La carenza di controventi



**D.Lgs 81/2008**Art. 69 - Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:

- a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;
- b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;
- c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;
- d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;
- e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso.  
(1)

*Nota*

*(1) Lettera modificata dall'art. 20, comma 1 lett. I del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.*

*Interpelli (0)*

*Interpello n. 1/2020 del 23/01/2020 - Applicazione della sanzione prevista per la violazione dell'art. 71 comma 7 e art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08.*

Art. 71 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:
  - a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
  - b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
  - c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
  - d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
  - a) le attrezzature di lavoro siano:

10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'[unità produttiva](#) devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'[allegato VII](#) a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'[INAIL](#), che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. (11) Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro. (2)(14)

12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'[ISPESL](#) possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione. (8)(9)

13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'[allegato VII](#), nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(12)(13)(15)

13-bis. Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di [prevenzione](#) ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui al comma 11, relativamente alle attrezzature riportate nell'[allegato VII](#) di cui dispone a titolo di proprietà o comodato d'uso. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. (10)

14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all'[articolo 6](#), vengono apportate le modifiche all'[allegato VII](#) relativamente all'elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.

#### Note

(1) [Nota MLPS 24 maggio 2010, n. A00-09/00 02941/10 - Impiego dell'organo ausiliario nelle macchine perforatrici ed apparecchiature di palificazione](#)

(2) [Decreto 11 aprile 2011 - Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo](#)

(3) [Decreto 22 luglio 2011 - Proroga dell'entrata in vigore del D.M. 11 aprile 2011 recante disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo](#)

(4) [Decreto 20 gennaio 2012 - Differimento dell'entrata in vigore del decreto 11 aprile 2011, recante: Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo](#)

(5) [Circolare MLPS 25 maggio 2012, n. 11 - D.M. 11 aprile 2011 concernente la Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo - Chiarimenti.](#)

(6) [Circolare MLPS 13 agosto 2012, n. 23 - D.M. 11 aprile 2011 concernente la Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo - Chiarimenti.](#)

**Fonti:**

[Documento di validazione e Rapporto di ispezione scaffalature metalliche UNI 11636:2023](#)  
[UNI 11636:2023 / Validazione attrezzature di immagazzinamento](#)  
[D.Lgs. 81/2008](#)  
[www.tusssl.it](#)  
[INTERPELLO N. 16/2013 \(20/12/2013\)](#)  
[UNI EN 15878:2010](#)  
[UNI EN 15512:2021](#)  
[UNI EN 15620:2021](#)  
[UNI EN 15635:2009](#)  
[UNI EN 15629:2009](#)  
[UNI 11262:2017](#)  
[UNI 11636:2016](#)  
[FEM](#)  
[ACAI](#)  
[ROSS](#)

**Collegati**

[Scaffali e sistemi di scaffalature & Direttiva macchine](#)  
[UNI EN 15620:2021 - Scaffalature portapallet](#)  
[Guida alla sicurezza delle scaffalature e dei soppalchi](#)  
[Scaffalature: UNI EN 15635:2009 Responsabile "PRSES"](#)  
[Cartelli di carico scaffalature metalliche EN 15635](#)  
[UNI EN 16681:2016](#)  
[Documento di validazione e Rapporto di ispezione scaffalature metalliche UNI 11636:2023](#)  
[UNI 11636:2023 / Validazione attrezzature di immagazzinamento](#)

**Matrice Revisioni**

Rev.	Data	Oggetto
4.0	Aprile 2023	<a href="#">Documento di validazione e Rapporto di ispezione scaffalature metalliche UNI 11636:2023</a>
3.0	Giugno 2022	<a href="#">UNI EN 16681:2016</a> Progettazione scaffalature metalliche in zona sismica
2.0	Novembre 2021	Update normativo
1.0	Giugno 2018	Update normativo
0.0	Maggio 2017	---

**Note Documento e legali**

Certifico Srl - IT | Rev. 4.0 2023  
 ©Copia autorizzata Abbonati  
 ID 4075 | 30.04.2023  
 Permalink: <https://www.certifico.com/id/4075>  
[Policy](#)

